



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Regione Abruzzo

Dipartimento per la Salute e il Welfare –

Responsabile: Angelo Muraglia

angelo.muraglia@regione.abruzzo.it

dpf@regione.abruzzo.it

Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio-sanitario

Referente Dott. Raimondo Pascale

DPF014@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona

Dirigente Generale: Donato Vincenzo Pafundi

donato.pafundi@regione.basilicata.it

Ufficio Terzo Settore

Dirigente: Carolina Di Lorenzo

carolina.dilorenzo@regione.basilicata.it

Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Dirigente Generale: Fortunato Varone

f.varone@regione.calabria.it

Area Pari Opportunità e Politiche di Genere

Dirigente: Damiano Viapiana

damiano.viapiana@regione.calabria.it)

Regione Campania

Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie

Dirigente Generale: Fortunata Caragliano

dg.500500@regione.campania.it

UOD Terzo settore, servizio civile e sport

Dirigente: Beatrice Zeuli

beatrice.zeuli@regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE II

Via Flavia 6, 00187 ROMA

Tel. 06.4683.5024

Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore

Dirigente: Monica Raciti

mraciti@regione.emilia-romagna.it

segrspa@regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità

Direttore Centrale: Gianni Cortiula

salute@regione.fvg.it

Area Politiche Sociali

Direttore di area e Vice Direttore Centrale: Gianna Zamaro

politichsocialisalute@regione.fvg.it

Regione Lazio

Direzione Regionale per L'inclusione Sociale

Direttore Regionale: Valentino Mantini

vmantini@regione.lazio.it

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore

Dirigente: Tiziana Biolghini

tbiolghini@regione.lazio.it

Regione Liguria

Dipartimento salute e servizi sociali

Direttore Generale Giunta Regionale: Francesco Quaglia

dirgen.sanita@regione.liguria.it

Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

dirigente: Maria Luisa Gallinotti

marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it

Regione Lombardia

Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità

Direttore Generale: Giovanni Daverio

giovanni_daverio@regione.lombardia.it

Politiche sociali, disabilità e terzo settore

Dirigente: Ilaria Marzi

Ilaria_marzi@regione.lombardia.it

Struttura Interventi e Unità di Offerta Sociale e Terzo

settore

Dirigente: Davide Sironi

davide_sironi@regione.lombardia.it**Regione Marche****Servizio Politiche Sociali e Sport**

Responsabile: Giovanni Santarelli

giovanni.santarelli@regione.marche.it**Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore**

Responsabile: Paola Mazzotti

paola.mazzotti@regione.marche.it**Regione Molise****Direzione generale Per la Salute**

Direttore Generale: Lolita Gallo

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Direttore di Servizio: Michele Colavita

michele.colavita@regione.molise.it**Regione Piemonte:****Direzione Generale Coesione Sociale**

Direttore: Gianfranco Bordone

coesionesociale@regione.piemonte.it**Struttura temporanea Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione sociale**

Responsabile Maria Maddalena Mondino

programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it**Regione Puglia****Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti**

Direttore di Dipartimento: Giancarlo Ruscitti

direzione.dipartimento@regione.puglia.it**Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

Dirigente di sezione: Anna Maria Candela

am.candela@regione.puglia.it

Regione Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
Direttore Generale: Alessandro De Martini
pres.dirgen@regione.sardegna.it

Regione Sicilia
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Regione Sicilia
Dirigente Generale: Salvatore Giglione
dgsociale@regione.sicilia.it
**Servizio 3 - Terzo Settore, Pari opportunità,
Antidiscriminazione e Violenza di genere**
Dirigente: Tommaso Triolo
tommaso.triolo@regione.sicilia.it

Regione Toscana
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Direttore: Monica Calamai
monica.calamai@regione.toscana.it
Settore Welfare e Sport
Responsabile: Paola Garvin
paola.garvin@regione.toscana.it

Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Welfare
Direttore Regionale: Walter Orlandi
worlandi@regione.umbria.it
Sezione Terzo settore e economia sociale
Responsabile: Anna Lisa Lelli
alelli@regione.umbria.it

Regione Valle d'Aosta
Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali
Coordinatore: Igor Rubbo
i.rubbo@regione.vda.it
Politiche per l'inclusione e l'integrazione sociale
Dirigente: Alessandra Spalla
a.spalla@regione.vda.it

Regione Veneto

Direzione Servizi Sociali

Direttore: Fabrizio Garbin

servizi.sociali@regione.veneto.it

**Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale**

Direttore Maria Carla Midena

servizi.sociali@regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale

Responsabile: Silvio Fedrigotti

dip.salute@provincia.tn.it

Servizio Politiche Sociali

Responsabile: Federica Sartori

serv.politichesociali@provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

Ufficio Affari di Gabinetto

Christoph Pichler

gabinetto@provincia.bz.it

Forum Nazionale del Terzo Settore

forum@forumterzosettore.it

direttore@forumterzosettore.it

CSV Net

segreteria@csvnet.it

presidente@csvnet.it

direttore@csvnet.it

e, p.c. **Ufficio Legislativo**

ufficiolegis@lavoro.gov.it

Agenzia delle Entrate

Direzione centrale coordinamento normativo

dc.coordinamentonormativo@agenziaentrate.it

**Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome**

commissionepolitichesociali@regione.molise.it

michele.colavita@regione.molise.it

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e
per le autonomie locali

utgautonomie@pec.interno.it

Oggetto: Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore con personalità giuridica di diritto privato. Scadenza. Richiesta di chiarimenti.

Sono recentemente pervenute, da parte di alcune amministrazioni regionali, nonché di taluni portatori di interessi, richieste di chiarimenti relativamente alla previsione, di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, secondo la quale gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale *"si adeguano alle disposizioni inderogabili ... (dello stesso) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore"*, potendo *"entro il medesimo termine... modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

In particolare, viene richiesto, con riferimento agli enti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), se la scadenza del citato termine si riferisca alla data entro la quale l'organo statutariamente competente di ciascun ente deve adottare la delibera di modifica dello statuto, oppure a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Amministrazione pubblica preposta (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata).

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. citato in oggetto, le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1 del medesimo decreto; salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo, ovvero con provvedimento del Prefetto da emanarsi entro 120 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 60 qualora l'Amministrazione procedente ravvisi necessità istruttorie o motivi ostativi. Nei casi in cui il provvedimento di approvazione è di competenza delle Regioni o Province autonome, le stesse hanno provveduto a disciplinare i propri termini procedurali ai sensi della legge quadro sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto

1990 n. 241).

In proposito, la scrivente ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma proposte dai richiedenti, quella corretta sia indubbiamente la prima, secondo cui la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l'organo statutario dell'ente deve deliberare la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.

Esiste infatti un preciso legame tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 101, dato dalla locuzione "entro il medesimo termine", che individua nel primo caso l'oggetto dell'obbligo (ovvero la modifica statutaria) e nel secondo caso le modalità di adempimento (ovvero la possibilità nei casi previsti dalla legge di far ricorso alle maggioranze ordinarie anziché a quelle rafforzate, normalmente previste in caso di modifiche statutarie). È pertanto evidente che quello del 2 agosto 2019 sia il termine entro cui la suddetta modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l'organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo.

Una divergente interpretazione, tale da imporre agli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato di completare entro la citata scadenza l'intero iter includendo anche l'approvazione prefettizia o della Regione/Provincia autonoma, presenta infatti notevoli criticità di seguito illustrate.

In primo luogo, si verrebbe a determinare una evidente disparità tra gli enti dotati di personalità giuridica (ai cui organi statuari verrebbe assegnato un termine notevolmente ridotto per adempiere alla previsione di legge, comprimendone il potere deliberativo) e quelli privi di personalità giuridica, che invece potrebbero beneficiare per intero dello "spatium deliberationis" concesso dalla legge; tale disparità risulta particolarmente irragionevole se si pensa che l'art. 4 comma 1 del Codice definisce gli enti del terzo settore indipendentemente dal possesso della personalità giuridica (pone infatti le associazioni "riconosciute e non riconosciute" su un piano assolutamente paritario).

In secondo luogo si evidenzia come proprio nel caso di enti riconosciuti sia ravvisabile la necessità da parte degli organi statuari di uno spazio decisionale adeguato per effettuate modifiche in grado di superare con esito positivo il puntuale controllo operato dalle amministrazioni vigilanti; spazio decisionale che verrebbe ridotto di un periodo variabile – anche da Regione a Regione, ad esempio, con le ulteriori discriminazioni ravvisabili in questo senso, ma suscettibile di arrivare fino a 6 mesi e probabilmente oltre, considerando che si tratta comunque di termini legati all'espletamento di un procedimento amministrativo che deve prevedere un termine massimo ma non può avere un termine predeterminato e "certo".

Da ultimo, infine, non si può ignorare come la seconda interpretazione sia incongruente anche con il testo letterale della norma, dove il termine in questione, come già spiegato, è assegnato agli enti e pertanto non può riguardare attività che devono essere poste in essere da altri soggetti, come ad esempio le pubbliche amministrazioni.

Il potere di approvazione di queste ultime rimane pieno e totale: le stesse non devono infatti essere influenzate nelle loro valutazioni dalla necessità di approvare gli statuti entro la scadenza di cui all'art. 101 del Codice; potranno al contrario, esprimersi negativamente. In questo caso gli enti dovranno ai fini dell'approvazione, deliberare ulteriori modifiche agli statuti, in questo caso senza poter più usufruire della deroga circa le "maggioranze ordinarie" prevista fino al 2 agosto 2019, nemmeno per i meri inserimento di previsioni obbligatorie per legge.

Non risulta invece convincente quanto sostenuto da taluni dei richiedenti circa l'asserita presunta impossibilità per Regioni e Prefetture di approvare, nel caso di enti dotati di personalità

giuridica di diritto privato in possesso della qualifica fiscale di Onlus, eventuali modifiche statutarie sospensivamente condizionate alla cessata applicabilità del regime di cui al d.lgs. 460/1997, eccettuando in proposito che nel frattempo tali enti saranno iscritti all'ormai operante Registro Unico del Terzo settore e assoggettati alla piena operatività dell'art. 22 del Codice, che prevede al comma 1 bis la sospensione dell'iscrizione ai registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000.

Solo con l'operatività del RUNTS, infatti, sarà applicabile la procedura derogatoria prevista dal citato articolo 22 del Codice che affida la competenza ad approvare le modifiche statutarie degli ETS agli Uffici del Registro Unico; nel frattempo Prefetture Regioni e Province autonome, ognuna per la propria competenza, dispiegano in pieno i poteri di cui al D.P.R. 361/2000, anche nei confronti di eventuali clausole statutarie che, discostandosi dalle previsioni del d.lgs. 460/1997 per adeguarsi a quelle del Codice, non possono che avere efficacia sospensivamente differita al momento della conclusione del regime Onlus, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco, secondo le modalità di cui anche alla precedente nota direttoriale del 29/12/2017 e alla circolare ministeriale n. 20/2018, entrambe disponibili sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

Ciò in considerazione del fatto che tutti gli enti, ivi inclusi quelli con personalità giuridica riconosciuta e quelli (con o senza personalità giuridica) qualificati come Onlus, sono chiamati ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore entro la scadenza di cui all'art. 101 comma 2, indipendentemente dal perdurare dell'applicabilità transitoria di alcuni regimi (e in particolare di quello di cui al d.lgs. 460/1997). Ciò premesso, non sembra di poter individuare all'interno del D.P.R. 361/2000 la possibilità che le amministrazioni interessate approvino "solo parzialmente" gli statuti; mentre al contrario non risultano ragioni ostative alla possibilità che una disposizione statutaria venga approvata anche se per effetto di un'apposita clausola (posta in conformità ad una situazione di transizione tra due regimi normativi regolata dalla legge) i relativi effetti vengono differiti al momento in cui sarà operante il secondo dei due regimi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".